

ACCORDO INTEGRATIVO CONTRATTUALE

Rimodulazione della disciplina del Fondo Sanitario Integrativo "FONDOSANI"

TRA

CONFLAVORO PMI, rappresentata dal Presidente Nazionale Roberto Capobianco

CONFSAL, rappresentata dal Segretario Generale Angelo Raffaele Margiotta

FESICA, rappresentata dal Segretario Generale Bruno Mariani

PREMESSO CHE

- Il Fondo ha lo scopo di garantire ai lavoratori trattamenti di assistenza sanitaria integrativa rispetto a quelli assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- Sono tenute ad aderire al Fondo le imprese e i lavoratori che applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti da CONFLAVORO PMI, CONFSAL e FESICA;
- Il presente **Accordo Integrativo costituisce accordo di rimodulazione degli articoli dei CCNL CONFLAVORO aventi ad oggetto la disciplina dell'Assistenza Sanitaria Integrativa tramite il Fondo FONDOSANI**, con particolare riferimento a: finalità del Fondo, obbligo di iscrizione dei lavoratori, misura della contribuzione, ripartizione tra azienda e lavoratore, modalità di versamento, adesione a piani sanitari superiori, quota di iscrizione annuale e sanzioni sostitutive in caso di mancato versamento;
- Al fine di uniformare l'integrale disciplina in materia di finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa, le Parti sindacali in epigrafe con il presente Accordo, modificano gli articoli dei CCNL sottoscritti dalle medesime (sia vigenti, sia scaduti ed in fase di rinnovo).
In particolare, le Parti sindacali suindicate, con il presente accordo, modificano, integrano e sostituiscono, per quanto di competenza e nei limiti dei contenuti di seguito indicati, le disposizioni dei CCNL sottoscritti, specificate nei seguenti articoli:
CCNL Acconciatura ed Estetica: Artt. 122 e 129; CCNL Alimentari Artigianato: Artt. 122 e 129; CCNL Alimentari Industria: Artt. 122 e 129; CCNL Animatori Turistici: Art. 84; CCNL Call Center: Art. 137; CCNL Commercio Terziario: Artt. 122 e 129; CCNL Gomma e Plastica – Industria: Artt. 122 e 129; CCNL Grafica e Editoria Industria: Artt. 122 e 129; CCNL Igiene ambientale - Aziende Private e Municipalizzate: Artt. 122 e 129; CCNL Impianti Sportivi e Attività Sportive: Art. 137; CCNL Metalmeccanico Industria: Artt. 122 e 129; CCNL Installatori e Manutentori Piscine: Artt. 122 e 129; CCNL Lavanderie e Tintorie: Artt. 122 e 129; CCNL Letturisti Acqua, Gas, Luce: Art. 137; CCNL Metalmeccanico Artigianato: Artt. 122 e 129; CCNL Moda Artigianato: Artt. 122 e 129; CCNL Moda Industria: Art. 122; CCNL Multiservizi: Art. 137; CCNL Ortofrutticoli ed Agrumari: Artt. 122 e 129; CCNL Pesca e Imprenditoria Ittica: Art. 93; CCNL Metalmeccanico PMI: Artt. 122 e 129; CCNL Pulizie e Servizi: Artt. 122 e 129; CCNL Radio e TV: Art. 97; CCNL Progettazione e Restauro: Artt. 122 e 129; CCNL Trasporti: Art. 137; CCNL Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi: Artt. 121 e 128; CCNL Studi Professionali: Artt. 122 e 129.

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo Unico – Assistenza Sanitaria Integrativa FONDOSANI

1. Il fondo di assistenza sanitaria integrativa è il FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale), istituito al fine di garantire ai lavoratori prestazioni sanitarie integrative rispetto al Servizio Sanitario Nazionale.
2. Sono iscritti al FONDOSANI tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, inclusi gli apprendisti, i collaboratori e i Quadri.
3. Per il finanziamento del FONDOSANI è dovuto un contributo mensile obbligatorio pari complessivamente a euro 14,50 per ciascun lavoratore in forza, di cui € 13,50 a carico dell'azienda e € 1,00 a carico del lavoratore, per la copertura del piano base. I contributi sono dovuti per 12 mensilità, da corrispondersi entro il giorno 16 di ogni mese.
4. La quota annuale di adesione al Fondo si intende assorbita nell'importo complessivo di euro 14,50 e non è dovuto alcun ulteriore contributo di iscrizione separato.
5. Il versamento della quota mensile deve avvenire mediante F24 con codice "SANI".
6. Resta salva la facoltà delle parti di optare per un piano sanitario superiore, disponibile sul sito web del Fondo.
7. L'azienda che ometta il versamento della quota mensile è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari ad Euro 25,00 lordi da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL, con le stesse modalità.

Il presente accordo avrà validità a decorrere dal 1° giugno 2026.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 28 /05 / 2026

Conflavoro PMI

Confisal

Fesica
